

**ASSOCIAZIONE
“ALTO BELLUNESE”
Gruppo Azione Locale
Codice fiscale n. 92006610254
Lozzo di Cadore - Via Padre Marino**

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 18 MARZO 2016

DELIBERA N. 2

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI AI SENSI DEL PUNTO 3.2 DELL'ALLEGATO B) DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGR) DEL VENETO N. 1214 DEL 15 SETTEMBRE 2015, RECANTE “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020.

L'anno duemilasedici il giorno 18 del mese di marzo alle ore 15.00, nella sede dell'Associazione “Gruppo di azione locale Alto Bellunese”, presso Palazzo Pellegrini, in via Padre Marino a Lozzo di Cadore, si è riunita l'Assemblea dei soci del G.A.L.” ALTO BELLUNESE “ in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Sono presenti i Signori:

DE CARLO Luca – Presidente	U.M. “Centro Cadore”
BUZZO Alessandra - Delegato	U.M. “Comelico e Sappada”
BELFI Domenico – Presidente	U.M. “Valle del Boite”
DA DEPPO Flaminio - Delegato	Magnifica Comunità di Cadore
LARESE FILON Daniela – Presidente	Provincia di Belluno
MANFREDA Mario - Delegato	Consorzio BIM Piave
RANON Maurizio - Delegato	APPIA di Belluno
NENZ Michele - Delegato	Coldiretti di Belluno
PIZZOLATO Ermanno - Delegato	Confartigianato Belluno
CAPELLI Claudio - Delegato	Confcommercio Belluno
DONAZZOLO Diego - Presidente	Confagricoltura Belluno
ALPAGOTTI Mauro – Delegato	CIA Belluno

Risultano assenti i rappresentanti dei seguenti soci:

U.M. “Cadore-Longaronese-Zoldo”

U. M. “Agordina”

Confindustria Belluno

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto Presiede il Sig. Da Deppo Flaminio, nella sua qualità di Presidente

Partecipa la signora De Lotto Adriana, nella qualità di Direttore e segretario verbalizzante

Il Presidente, constatata la presenza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, propone all'Assemblea di adottare la deliberazione citata in oggetto

PREMESSO CHE

- l'Associazione Gruppo di azione locale Alto Bellunese, denominata più comunemente GAL Alto Bellunese, intende presentare domanda di aiuto a valere sulle risorse della misura 19, intitolata: "Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)", del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, approvato dalla Commissione europea, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015;
- la giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015, pubblicata nel bollettino ufficiale di venerdì, 25 settembre 2015, anno XLVI - n. 91, ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto a valere sulla predetta misura 19 del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020;
- in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, il punto 3.2. dell'allegato B) della citata deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015, tra i criteri di ammissibilità dei gruppi di azione locale, nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020, prevede il seguente:

- "le modalità con le quali vengono assunte le decisioni e selezionate le operazioni, improntate su procedure e criteri trasparenti, non discriminatori e tali da evitare possibili conflitti di interessi";

- il medesimo punto 3.2 dell'allegato B) della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, precisa, testualmente, che il gruppo di azione locale deve presentare il requisito di seguito elencato e descritto attraverso le necessarie specifiche applicative:

- *"a5 - Approvare ed attivare specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione"*

Il GAL approva un apposito atto, che viene allegato alla domanda di aiuto e richiamato nel PSL (Quadro 2.3.1 – Assetto organizzativo e funzionale), relativo alla definizione ed attivazione di specifici *standard* organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione.

La procedura prevista dall'atto deve prevedere almeno gli elementi di seguito richiamati:

1. la definizione di conflitto di interesse;
2. la previsione dell'attivazione di apposite misure di prevenzione riguardo alle possibili situazioni di conflitto di interesse, ossia alle situazioni concrete in cui l'imparzialità della funzione esercitata da una o più figure potrebbe venire meno in conseguenza dei propri interessi professionali o personali in causa; tali valutazioni e misure devono interessare almeno i soggetti così identificati:
 - a) i membri dell'organo decisionale e gestionale, con riguardo alla forma giuridica prescelta dal singolo partenariato;
 - b) i rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche GAL – AVEPA;
 - c) il personale del GAL;
 - d) i consulenti esterni del GAL.
3. la previsione che, nel caso in cui sussista una situazione di conflitto di interesse, le misure

di prevenzione siano almeno:

- I. la necessità di una comunicazione scritta e motivata da parte del soggetto in conflitto di interessi;
 - II. l'astensione di tale soggetto dall'attività rispetto la quale potrebbe venir meno l'imparzialità.
4. la previsione delle seguenti incompatibilità generali:
- i. il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL
 - ii. il personale incaricato della gestione del GAL non può assumere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte del GAL.

In sede di istruttoria viene verificata la sussistenza dell'atto che regola i conflitti di interesse ed il rispetto dei suddetti elementi minimi”;

- inoltre, il punto 4.3 e l'allegato tecnico 12.3 dell'allegato B) della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015, dettano una serie di “Impegni e prescrizioni operative”, che il gruppo di azione locale assume a decorrere dall'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e dalla conseguente attuazione della strategia prevista dal programma di sviluppo locale, ed entro i termini stabiliti per la relativa attuazione e finanziamento, tra i quali viene ribadita, testualmente:

“b) l'elaborazione e la corretta implementazione di apposite procedure e criteri di selezione delle operazioni, trasparenti, non discriminatori e tali comunque da evitare conflitti di interessi e da accompagnare la selezione mediante procedure codificate e registrate”.

- pertanto, nel quadro delle disposizioni legislative dell'Unione europea e delle disposizioni amministrative regionali appena richiamate, il GAL Alto Bellunese deve adottare un apposito atto interno, “che viene allegato alla domanda di aiuto e richiamato nel PSL [Quadro 2.3.1 – Assetto organizzativo e funzionale]”, nel quale deve provvedere a:
 - a. definire la nozione di conflitto di interesse;
 - b. individuare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività e azione;
 - c. istituire una procedura che preveda apposite misure di prevenzione riguardo alle possibili situazioni di conflitto di interesse;
 - d. disciplinare la figura del cosiddetto “conflitto di interessi per incompatibilità”;
- a tal fine, poiché il diritto dell'Unione europea (UE) definisce il conflitto di interessi ai fini dell'attuazione del bilancio generale dell'UE e la definizione si applica a tutti i tipi di appalto pubblico e di sovvenzioni, finanziati con i fondi dell'UE nell'ambito delle azioni strutturali e della politica di coesione, indipendentemente dal loro importo, la legislazione di riferimento applicabile anche al GAL Alto Bellunese - il cui programma di sviluppo locale è cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) -, sono le disposizioni generali dell'articolo 57 del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, nonché le disposizioni attuative dell'articolo 32 del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione dell'assemblea dei soci del GAL Alto Bellunese il seguente provvedimento:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione dell'Unione europea, statale e regionale;

VISTO l'articolo 11 dello Statuto circa la composizione e la validità delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;

VISTI gli articoli 12, 13 e 15 dello Statuto sulla ripartizione di competenze degli organi del GAL Alto Bellunese;

VISTO l'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTA la misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)", del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, approvato dalla Commissione europea, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015;

VISTA la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015, pubblicata nel bollettino ufficiale di venerdì, 25 settembre 2015, anno XLVI - n. 91;

VISTO l'articolo 57 del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

VISTO l'articolo 32 del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTA la delibera n. 22 del 22 ottobre 2015 con la quale l'Ufficio di Presidenza del GAL ha approvato la proposta di "Regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi";

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa.

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente atto;
2. di approvare il "Regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", di cui all'Allegato A, già approvata dall'Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese con delibera n. 22 del 22 ottobre 2015.

Il Segretario

Adriana DE LOTTO



Il Presidente

Flaminio DA DEPPO



Copia conforme

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Copia conforme all'originale ed uso amministrativo.

Lozzo di Cadore li 24 MAR. 2016

IL SEGRETARIO
F.to Adriana DE LOTTO

REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Articolo 1. Ambito soggettivo di applicazione

I membri dell'ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese, i rappresentanti nominati dal GAL nelle commissioni tecniche GAL-AVEPA, il personale dipendente, i consulenti e gli esperti esterni del GAL medesimo, si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto tra i loro interessi e quelli del GAL, segnalando preventivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Articolo 2. Incompatibilità

Il direttore del GAL Alto Bellunese non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL, selezionato nell'ambito della misura 19 intitolata: "Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)", del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015.

Il personale dipendente del GAL Alto Bellunese non può assumere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto e/o appalti finanziati dal programma di sviluppo locale del GAL stesso, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 3. Conflitto di interessi

Sussiste situazione di conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di una delle persone di cui all'articolo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il destinatario.

In particolare, ai sensi del presente regolamento interno, sussiste situazione di conflitto di interessi quando una delle persone di cui all'articolo 1 partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza

specifica e preferenziale sulla persona interessata, sul coniuge o sui parenti entro il secondo grado, ovvero sulle imprese o società da essi controllate.

Articolo 4. *Atti che potrebbero costituire un conflitto d'interessi e procedura di risoluzione*

Ferma restando la qualifica di attività illegale ai sensi del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 dell'Unione europea, l'atto che potrebbe essere interessato da un conflitto d'interessi può assumere, tra le altre, una delle forme seguenti:

- a) la concessione a sé o ad altri di vantaggi indebiti diretti o indiretti;
- b) il rifiuto di concedere a un beneficiario diritti o vantaggi che può far valere;
- c) l'esecuzione di atti indebiti o abusivi o l'omissione di atti necessari.

Altri atti che potrebbero essere interessati da un conflitto d'interessi sono quelli che potrebbero impedire a una persona di svolgere in modo imparziale e obiettivo le sue funzioni, a esempio, ma non esclusivamente, la partecipazione a un comitato di valutazione nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione, qualora la persona possa trarre vantaggi diretti o indiretti dal risultato della procedura in questione.

In caso di conflitto di interessi, l'Ufficio di Presidenza del GAL adotta gli opportuni provvedimenti per evitare ogni indebita influenza della persona interessata sulla procedura in questione.

Articolo 5. *Dichiarazione degli interessati*

A pena di decadenza, all'atto di assunzione degli incarichi di cui all'articolo 1, i titolari dichiarano all'Ufficio di Presidenza che non esistono situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2.

A pena di decadenza, i consulenti e gli esperti esterni del GAL dichiarano all'Ufficio di Presidenza di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi al momento della nomina e di impegnarsi a informare lo stesso Ufficio di Presidenza dell'eventuale insorgenza di un conflitto d'interessi nel corso dello svolgimento delle prestazioni di servizi.

Articolo 6. *Obblighi nel caso di conflitti di interesse*

Laddove esista un rischio di conflitto di interessi, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa l'Ufficio di Presidenza, che conferma per iscritto l'esistenza di un conflitto d'interessi.

Qualora l'Ufficio di Presidenza accerti l'esistenza di un conflitto d'interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia.

Articolo 7. Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui all'articolo 5 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione del presente atto da parte dell'Assemblea dei Soci del GAL Alto Bellunese.